



LA LEGGE

Art. 572 c.p.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi. ⁽¹⁾

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni [c.p. 29, 31, 32] .

(.....) ⁽²⁾

Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

(1) L'articolo che recitava: "*Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.*" è stato così sostituito dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

(2) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1-bis, [D.L. 14 agosto 2013, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 ottobre 2013, n. 119](#).

LE SENTENZE

Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'art. 572 c.p. richiede, per la sua configurazione, una serie abituale di condotte che possono estrinsecarsi in atti lesivi dell'integrità psico-fisica, dell'onore, del decoro o di mero disprezzo e prevaricazione del soggetto passivo, attuati anche in un arco temporale ampio, ma entro il quale possono agevolmente essere individuati come espressione di un costante atteggiamento dell'agente di maltrattare o denigrare il soggetto passivo. Invece, fatti occasionali ed episodici, pur penalmente rilevanti in relazione ad altre figure di reato (ingiurie, minacce, lesioni) determinati da situazioni contingenti (ad es. rapporti interpersonali connotati da permanente conflittualità) e come tali insuscettibili di essere inquadrati in una cornice unitaria, non possono assurgere alla definizione normativa di cui all'art. 572 c.p. (. Cass.pen., sent. n. 45037/2010)

Benchè il "chiunque" in apertura dell'articolo 572 codice penale sembri condurre a ritenerlo reato comune, realizzabile da qualunque persona, si tratta (diversamente dal reato di atti persecutori di cui all'art. 612 c.p.) di un reato c.d. proprio , che può essere commesso solo da chi abbia influenza su una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o

per l'esercizio di una professione o di un'arte (compreso il personale domestico, ove convivente), o da chi sia in rapporto di parentela o di coppia, anche se extraconiugale, con la vittima (Cass. pen.sent.7929 /2011).

Nell'ambito dei rapporti di coabitazione commette il reato di maltrattamenti chi procura ad un componente della famiglia o alla compagna attuale o alla ex convivente in modo continuativo sofferenze fisiche e/o morali abituali e la sottomette psicologicamente (Cass. pen. sent. n. 34551/2013). E' sufficiente al riguardo che il rapporto di coppia non sia o non sia stato occasionale e che abbia dato luogo ad uno stabile legame di fatto (Cass. pen. sent.n. 31121/2014).

Nel raggio di offensività del delitto di maltrattamenti rientra anche la posizione passiva dei figli minori che siano obbligati ad assistere (da qui il termine "assistita") a scene di violenza tra i genitori o, comunque, tra individui legati affettivamente e che costituiscono per loro un punto di riferimento. In tal caso i minori diventano **"sistematici spettatori obbligati"** delle manifestazioni di violenza, anche psicologica, di un partner nei confronti dell'altro (Cass. pen, sez. sent. N. 4332/2015).

Secondo la Suprema Corte rilevano ai fini della configurabilità del reato pure i precedenti comportamenti che, isolatamente considerati, non costituivano reato anche se già **oggetto di sentenza irrevocabile di assoluzione** (Cass . Penale, n. 51212/ 2014).

COSA FARE CONTRO LA VIOLENZA DOMESTICA

Allontana per sempre chi, anche una sola volta, ti abbia dato uno schiaffo o ti abbia fatto una qualsiasi forma di violenza (psicologica, fisica, sessuale), che esprime la voglia di controllo totale e di dominio sulla donna.

Dopo la prima violenza, non farti ingannare dalla cosiddetta luna di miele (corteggiamento, fiori, regali , dichiarazioni di pentimento); non sperare che la situazione si modifichi e non illuderti che l'amore cambi i comportamenti del partner: la prossima violenza sarà più feroce (svalutazione della tua dignità con frasi offensive, maltrattamenti, colpevolizzazione che ti trasforma da svalutata in svalutante verso te stessa, continui controlli, divieti, pugni, calci, minacce di morte o di lesioni se tenti di ribellarti alle norme che il tuo oppressore vuole importi).

Più tempo dura il rapporto che ti illudi di salvare e più diventa pericoloso l'allontanamento dal partner violento: aumenta il rischio che tu sia ferita, e persino che tu sia assassinata o sfregiata da parte di chi si è abituato a godere del tuo asservimento totale e non vuole rinunciare a dominarti.

Ricordati che la più perfida forma di violenza è quella economica, che è la linfa vitale di tutte le altre violenze: il maschio che ti sottrae i tuoi soldi o ti impedisce di produrli per te ti costringe agli arresti domiciliari: sei una reclusa in casa del tuo aguzzino, che ti costringe ad una dipendenza emotiva, costringendoti ad adattarti al sequestro per sopravvivere, privandoti dei mezzi per decidere autonomamente della tua vita e per fuggire.

La stigmatizzazione e l'ostracismo nel proprio ambiente (amici e parenti che minimizzano il problema e danno alla donna la colpa di quello che le accade), la vergogna, i sensi di colpa e l'isolamento contribuiscono ad impedire alla donna di rivolgersi all'esterno per chiedere aiuto.

Evita di subire una nuova vittimizzazione (cd. vittimizzazione secondaria) da parte delle istituzioni (ad es. da operatori sociali inadeguati, da esposizione mediatica non voluta).

Non farti condizionare dall'inganno che dà luogo alla colpevolizzazione della vittima (consistente nel farle credere di "essersela cercata o comunque di esserselo meritato", perché, ad es. se è stata vittima di umiliazioni, offese o violenze inflitte sotto forma di punizioni dal compagno " ci deve essere stato un

valido motivo”).Questo meccanismo manipolatorio, capovolgendo la realtà, indica la vittima come responsabile dei maltrattamenti subiti per averli favoriti, provocati o causati.

Contrasta queste tecniche di *neutralizzazione*, che mirano ad attenuare o ad escludere la responsabilità del maltrattante, creandoti delle alleanze, comprovando i singoli episodi di maltrattamento subiti con riferimenti specifici che rendano attendibile la tua versione dei fatti (ossia con annotazione del come, dove e quando). Annota i nominativi dei testi informati sui singoli episodi, raccogli le prove documentali (referti sanitari, email, sms, registrazioni ambientali o telefoniche di colloqui avuti col maltrattante,...).Ferma la memoria, annotando la sequenza degli episodi che integrano il reato ed il danno derivatone, in previsione di un eventuale futuro processo.

Supera questa situazione discriminatoria (cd. da dissonanza cognitiva) che capovolge la realtà ed è causa di disagio psicologico e di riduzione dell'autostima (ricordi la favola di Esopo la volpe e l'uva? La volpe, non riuscendo a prendere l'uva, conclude che tanto l'uva è acerba).

Dott. Fulvio Rossi